



CIRCOLARE INFORMATIVA OTTOBRE N. 10/2025

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 ottobre al 15 novembre 2025.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7, D.L. 70/2011.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 ottobre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di settembre (codice tributo 6009).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 ottobre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di settembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Scade il 16 ottobre il termine per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di settembre dai sostituti d'imposta.

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade il 27 ottobre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente ed anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del terzo trimestre.

Modello Redditi, IRAP, Modello 770

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del modello delle dichiarazioni dei redditi, Irap e del modello 770 per i dati riferiti al periodo d'imposta 2024.

Modello IVA TR

Il 31 ottobre è l'ultimo giorno per l'invio telematico dell'istanza di rimborso/compensazione del credito Iva relativo al terzo trimestre 2025.

Remissione in bonis

Scade il 31 ottobre il termine per l'esercizio della remissione in bonis: chi ha dimenticato di esercitare una opzione, di effettuare un adempimento oppure di inviare una comunicazione, necessari per fruire di benefici fiscali o per accedere a regimi opzionali, può sanare la propria posizione con le modalità previste dall'articolo 2, co. 1, D.L. 16/2012.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Scade il 31 ottobre il termine per l'invio telematico degli elenchi Intra 12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto da parte di enti non commerciali ed agricoltori esonerati.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 31 ottobre il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di settembre.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 8 ottobre 2025

INTEGRAZIONI E CORREZIONI DELLE DICHIARAZIONI ENTRO IL 31 OTTOBRE 2025

Le dichiarazioni dei redditi devono essere trasmesse telematicamente:

- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all'IRES entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.

Si sottolinea che dette scadenze non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico sono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis del DPR 322/1998.

Ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2024 per integrazione dichiarazioni

In relazione alle persone fisiche, va rammentato che nel caso in cui il contribuente fosse in possesso di ulteriore documentazione relativa al periodo d'imposta 2024 (redditi, oneri deducibili e detraibili, ecc.) in precedenza non consegnata allo Studio, entro la scadenza del 31 ottobre 2025 sarà possibile integrare le informazioni contenute nel modello Redditi 2025, cosicché detta dichiarazione possa essere inviata correttamente ("Correttiva nei termini").

Allo stesso modo, sarà ancora possibile entro tale data predisporre la dichiarazione per il 2024 qualora in precedenza si sia ritenuto di non predisporla.

L'invio delle dichiarazioni entro il termine ordinario di presentazione evita l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione stessa.

Saranno ovviamente applicabili le sanzioni per i versamenti d'imposta non effettuati, qualora dalla dichiarazione dovesse risultare un debito d'imposta.

Qualora non si sia ancora provveduto a ravvedere i parziali/omessi versamenti degli acconti o dei saldi di IRPEF, IRES e IRAP non eseguiti per l'esercizio 2024, sarà possibile farlo anche in data successiva a quella del termine di presentazione della dichiarazione; va comunque segnalato che oltre tale data le sanzioni derivanti dall'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso saranno superiori.

Investimenti all'estero

Il quadro RW del modello Redditi deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione; la compilazione di tale quadro permette anche di dichiarare, ove dovuto, il debito relativo all'IVIE e all'IVAFE.

Qualora non fosse già stato fatto, coloro che detengono investimenti all'estero alla data del 31 dicembre 2024, sia finanziari (conti correnti, partecipazioni in società, ecc.) patrimoniali (immobili, imbarcazioni, oggetti d'arte, ecc.), sono invitati a comunicarlo tempestivamente allo Studio al fine di inserire il dato nella dichiarazione che sarà inviata entro il prossimo 31 ottobre 2025.

Visto di conformità crediti superiori a euro 5.000

L'apposizione del visto di conformità si rende necessaria per coloro che intendono utilizzare (o che hanno già utilizzato) crediti esposti su dichiarazioni relative al periodo di imposta 2024.

I contribuenti che attraverso il modello F24 utilizzano in compensazione orizzontale i crediti relativi al-

le imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'IRAP per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l'apposizione del visto di conformità e attendere il decimo giorno successivo a quello di spedizione telematica della dichiarazione da cui emerge il credito.

Si ricorda che, diversamente dal primo anno di introduzione del CPB, quest'anno, per le adesioni 2025-2026, mentre il termine di trasmissione dei dichiarativi è il 31 ottobre 2025, l'adesione al concordato è terminata lo scorso 30 settembre 2025.

Per esprimere l'adesione 2025-2026 era possibile utilizzare 2 diverse modalità:

- a. trasmissione della dichiarazione dei redditi integrale, con allegato modello ISA e modello CPB compilato e sottoscritto;
- b. trasmissione del solo modello CPB in allegato al frontespizio del Modello Redditi (casella CPB compilata con codice 1).

Trascorso tale termine l'adesione è impossibile.

OPZIONE IN DICHIARAZIONE PER I REGIMI FISCALI

Il modello di dichiarazione dei redditi è il veicolo attraverso il quale i contribuenti devono procedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate della volontà di accedere ai seguenti regimi:

- opzione per il regime di tassazione per trasparenza delle società di capitali, ossia la possibilità di applicare anche alle Srl un meccanismo di tassazione analogo a quello delle società di persone, in modo tale che il reddito conseguito sia tassato direttamente pro quota in capo ai soci (successivamente le distribuzioni di utili non saranno tassate).

Tale opzione riguarda sia la "grande trasparenza", dove i soci sono altre società di capitali, sia la "piccola trasparenza", dove i soci sono persone fisiche.

L'opzione è vincolante per 3 esercizi.

Nel modello Redditi possono essere comunicate l'esercizio dell'opzione, la revoca dell'opzione o la conferma del regime di tassazione per trasparenza;

- opzione per il regime di tassazione consolidata, ossia la possibilità di determinare un'unica base imponibile in capo al consolidante: l'opzione è vincolante per 3 esercizi;
- opzione per il regime di tonnage tax, ossia il regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile delle imprese marittime: l'opzione è irrevocabile e dura per 10 esercizi;
- opzione per maggiorazione della deduzione dei costi di ricerca e sviluppo afferenti a software protetto da copyright, brevetti industriali e disegni e modelli ("patent box"); l'opzione è vincolante per 5 esercizi, è rinnovabile e irrevocabile;
- opzione per l'applicazione dell'IRAP con le regole contabili (e non fiscali) per i soggetti IRPEF (sia società di persone sia imprese individuali) in regime di contabilità ordinaria.

In questo caso, l'opzione (o la revoca) non avviene nell'ambito del modello Redditi, ma nella dichiarazione del tributo regionale.

L'opzione è vincolante per 3 esercizi e in caso di mancata revoca, si rinnova per un ulteriore triennio; ciò significa, ad esempio, che la Snc in regime di contabilità ordinaria che intendesse determinare l'IRAP con le regole contabili a decorrere dal periodo di imposta 2025, dovrà manifestare tale scelta nel modello dichiarativo relativo al periodo 2024, che viene inviato telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2025.

Opzioni in dichiarazione

Le regole attualmente in vigore, prevedono che le scelte siano esplicitate con la dichiarazione presentata nel periodo di imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione.

L'art. 7-quater, co. 27, D.L. n. 193/2016 ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

- del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
- della trasparenza fiscale;
- della tonnage tax.

Quindi, per coloro che già applicano tali regimi, non occorrerà più alcuna nuova comunicazione: i regimi sopracitati si rinnoveranno automaticamente per il periodo previsto dalla legge, salvo che l'opzione non venga espressamente revocata.

Utilizzo di modello specifico

Rimane l'obbligo di presentare lo specifico Modello approvato con provvedimento direttoriale n.

161213/2015 dell'Agenzia delle Entrate denominato "*Comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap*", solo per determinate fattispecie per le quali si rimanda alle istruzioni del Modello ministeriale.

770/2025: ENTRO IL 31 OTTOBRE LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento direttoriale del 24 febbraio 2025, ha approvato il modello 770/2025; con il medesimo provvedimento sono state anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Si ricorda che il termine per la trasmissione telematica del modello 770 è fissato al 31 ottobre di ogni anno.

Soggetti interessati alla presentazione del modello 770

Il modello 770/2025 deve essere presentato all'Agenzia delle Entrate, direttamente dai soggetti obbligati o per il tramite degli intermediari abilitati, per "riequilibrare" le ritenute operate nell'anno 2024 e i relativi versamenti.

In particolare, sono tenuti alla trasmissione telematica del modello 770/2025, i soggetti che, in riferimento all'anno 2024:

- hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite e altri proventi finanziari, ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
- hanno effettuato ritenute alla fonte all'atto della corresponsione di redditi di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, somme a seguito di pignoramento presso terzi o redditi derivanti da contratti di locazione breve.

Per quanto riguarda i redditi di capitale, i compensi per avviamento commerciale, i contributi a enti pubblici e privati, i riscatti da contratti di assicurazione vita, premi, vincite e altri proventi finanziari utili anche derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici e redditi diversi dovrà essere indicato:

- quanto erogato a tale titolo (quadri SF, SH, SK, SI, ecc.);
- eventuali ritenute alla fonte e imposte sostitutive operate (quadro ST);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).

Viceversa, per i redditi di lavoro dipendente e assimilato, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, pignoramenti ed espropriazioni e, infine, ai redditi derivanti da canoni di locazione breve dovranno essere indicate:

- eventuali ritenute operate (quadro ST e SV);
- eventuali crediti maturati (quadro SX).

RECUPERO ADEMPIMENTI: ENTRO IL PROSSIMO 31 OTTOBRE POSSIBILE LA “REMISSIONE IN BONIS”

Chi ha dimenticato di esercitare un'opzione oppure di inviare una comunicazione, adempimenti necessari per fruire di alcuni benefici fiscali o per accedere a determinati regimi opzionali, può, attraverso l'istituto della c.d. “remissione in bonis” rimediare alla disattenzione entro il prossimo 31 ottobre, termine di scadenza a regime dei modelli dichiarativi, pagando una piccola penalità utilizzando il modello F24 “Elide”.

La possibilità, in vigore da alcuni anni in quanto contemplata dall'art. 2, co. 1, D.Lgs. n. 16/2012, non permette tuttavia di compensare l'importo della sanzione con eventuali crediti del contribuente e risulta esperibile solo se non vi sono state contestazioni nel senso di seguito descritto.

Il principio fissato dalla norma

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Siamo pertanto di fronte a una forma “ristretta” di ravvedimento operoso, valida soltanto nei casi in cui la svista riguardi adempimenti formali non eseguiti alle naturali scadenze.

Caratteristiche dell'istituto

Per accedere al beneficio è necessario che il contribuente:

1. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
2. effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
3. versi contestualmente, tramite modello F24 “Elide”, l'importo della sanzione di 250 euro, senza possibilità di avvalersi della compensazione.

Nella sostanza, si tratta di una opportunità valevole per salvaguardare una scelta (sia pure con l'espletamento tardivo di un adempimento) che non produce alcun danno per l'Erario, nemmeno in termini di pregiudizio per l'attività di accertamento.

DAL 1° GENNAIO 2026 INTERVENTI EDILIZI CON DETRAZIONI “RIDOTTE”

Con l'approssimarsi del 2026 le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio (detrazione IRPEF 50% per la prima casa o 36% per le seconde case), per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione IRPEF/IRES del 36%) e per gli interventi di adeguamento antisismico (detrazione IRPEF/IRES del 36%) prevederanno l'applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle in vigore fino al 31 dicembre 2025.

Le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2026 saranno:

- bonus casa, detrazione Irpef del 36% sulla prima casa e del 30% sulle seconde case;
- ecobonus, detrazione IRPEF/IRES del 30% su tutti gli immobili;
- sismabonus, detrazione IRPEF/IRES del 30% sugli immobili siti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Per il prossimo anno, salvo proroghe, non sarà più possibile fruire del “bonus barriere architettoniche” di cui all'art. 119-ter, D.L. n. 34/2020 (detrazione IRPEF/IRES del 75%) e fatta salva qualche deroga, del “superbonus” di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020.

Come comportarsi in caso di interventi in corso che saranno “completati” nel corso del 2026

Importante è definire il momento rilevante che determina il sostenimento della spesa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da parte di un soggetto non esercente attività di impresa sia nel caso che gli interventi vengano effettuati da una impresa:

- per i privati (persone fisiche, professionisti, condomini, enti non commerciali, ecc.) e le imprese in regime di contabilità semplificata, il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di cassa, cioè alla data di pagamento delle fatture/spese agevolabili;
- per i soggetti esercenti attività di impresa che adottano il regime di contabilità ordinaria, il sostenimento della spesa rileva secondo il criterio di competenza economica, cioè alla data di consegna o spedizione per gli acquisti di beni mobili ovvero alla data dell'ultimazione della prestazione per i servizi (ad esempio nei contratti di appalto).

L'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato nei documenti di prassi che la detrazione IRPEF spettante ai “privati” compete anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo di imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori (ad esempio mediante il pagamento di acconti ai fornitori) ovvero successivo a quello in cui i lavori sono completati.

Per quanto riguarda i privati e le imprese in regime di contabilità semplificata, derivando la detrazione IRPEF dal pagamento delle fatture/spese agevolabili, in quei cantieri in cui le opere sono ancora da avviare o appena avviate, può divenire consigliabile anticipare i pagamenti entro il 31 dicembre 2025 per fruire di aliquote di detrazione “maggiori” rispetto a quelle che saranno in vigore dal 1° gennaio 2026 in avanti.

Per quanto riguarda le imprese in contabilità ordinaria, derivando la detrazione IRPEF/IRES dal criterio di competenza economica, l'agevolazione è collegata all'avanzamento delle opere.

La scadenza del superbonus di cui all'art. 119, D.L. n. 34/2020

La fruizione dell'agevolazione introdotta dall'art. 119 D.L. n. 34/2020 (interventi energetici e/o antisismici) è a oggi limitata alle seguenti fattispecie, per le spese ancora da sostenere entro il 31 dicembre 2025 in cantieri già avviati:

- interventi effettuati dai condomini e sulle singole unità immobiliari all'interno del condominio;
- interventi effettuati dalle persone fisiche sulle parti comuni di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

liari distintamente accatastate posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

- interventi effettuati da Onlus, ODV e APS.

L'unica deroga introdotta riguarda gli immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, per i quali il superbonus sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.